

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 dicembre 2002.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè,

Minniti, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 9 dicembre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PISTONE: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per il costo dell'abbonamento annuale a giornali quotidiani, periodici e riviste, escluse le pubblicazioni di carattere pornografico, e per l'acquisto di libri » (3463).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SODA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “scorporo di coalizione” » (3304);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALMA ed altri: « Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici costituzionali » (3393) *Parere della II Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 » (3352) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Disposizione concernente l'inizio dell'anno accademico » (3364) *Parere delle Commissioni I, V e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

BERTOLINI: « Delega al Governo per la regolamentazione degli interventi in favore dei soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 » (3351) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

CANNELLA e CRISTALDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla “Missione Arcobaleno” » (3432) *Parere delle Commissioni II e VIII.*

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 dicembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Renato MANZINI, Giuseppe DEL CARLO, Sergio ROSATO, Giampaolo BOLOGNA, Pasquale MARCHESE e Raffaele GALLIANO a componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto poste telegrafici, nonché della nomina dei signori Giovanni IALONGO, Nazzeno MOLLICONE, Modesto DELLA ROSA, Alessandro GEMME, Domenico CRUPI, Carlo D'ORTA, Giacinto GIANCASPINO, Antonino SORGI, Domenico BIANCO, Pasquale RUZZA, Carlo CIANCIO, Carlo LIMA, Paolo TULLO e Serafino CABRAS a componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo istituto.

Tale comunicazione è trasmessa alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 dicembre 2002, a pagina 3, prima colonna, sestultima riga, deve leggersi: « dei consorzi di bonifica » e non « del consorzio di bonifica », come stampato.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

nella tredicesima legislatura il Parlamento ha realizzato la riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, riabilitative e della prevenzione attraverso l'approvazione all'unanimità delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 e con il varo dei decreti istitutivi delle nuove lauree abilitanti a tali professioni e delle successive lauree specialistiche;

l'evoluzione così profonda nell'assetto delle professioni all'interno della sanità in questa legislatura non ha avuto alcun progresso, anzi le professioni guardano con preoccupazione alla paralisi normativa in atto, che potrebbe far presagire ad una regia occulta per svuotare di contenuto le leggi di riforma n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000;

in particolare, desta enorme preoccupazione il mancato varo nell'anno accademico 2002-2003 delle quattro lauree specialistiche per ognuna delle aree professionali individuate dalla legge n. 251 del 2000;

affermazioni autorevoli fatte durante il recente congresso della federazione Ipa-

svi individuano, ad avviso degli interpellanti, proprio nelle indicazioni del Ministro Moratti la responsabilità non solo dell'attuale blocco, ma addirittura del tentativo di rimettere in discussione il sistema delle lauree articolate in primo e secondo livello;

il mancato varo delle quattro lauree è ancora più preoccupante se si tiene conto che il 2 agosto 2002 è stata raggiunta presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni una prima intesa contrattuale sull'area della dirigenza sanitaria che ha già normato nella fase provvisoria ed in quella a regime il nuovo dirigente sanitario delle professioni ricomprese nella legge n. 251 del 2000, così come a tal riguardo è preoccupante il fatto che a tutt'oggi il Ministro della salute non abbia ancora emanato il regolamento per integrare la normativa concorsuale, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 251 del 2000;

desta enorme preoccupazione lo stato di ingiustificata stasi nella quale versa lo « schema di regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 » inviato il 28 maggio 2002 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed ancora non messo in calendario; provvedimento molto atteso da decine di migliaia di operatori, che, se varato, potrebbe dare tranquillità agli interessati, che, pur

in presenza di specifico titolo di studio, debbono verificarne la possibilità di riconvertirlo in titolo di laurea attraverso un percorso formativo integrativo, al fine di poter continuare a svolgere per il servizio sanitario nazionale la propria attività professionale o in rapporto di lavoro dipendente o in quello autonomo —:

quali misure i Ministri interpellati intendano adottare per dare una completa e piena attuazione alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000.

(2-00504) « Battaglia, Labate, Petrella, Bolognesi, Zanotti, Turco, Giacco, Di Serio D'Antona, Lucà ».

(15 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Esclusione di lavoratori precari della Croce Rossa italiana dalle procedure concorsuali interne)

B) Interrogazione:

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sulla trasparenza e correttezza della Croce rossa italiana sono state sollevate, da tempo oramai immemore, pesanti perplessità dovute all'attività, ad avviso dell'interrogante discutibile, dei propri organismi di governo guidati dalla signora Mariapia Garavaglia, evidenziate sia dai risultati fin troppo noti delle indagini parlamentari conoscitive che dalle numerose interrogazioni parlamentari presentate;

in riferimento ai suddetti esiti dell'indagine parlamentare ed ai legittimi atti di sindacato ispettivo finora proposti, nonché alle doverose segnalazioni degli organi di stampa, sul sito <http://www.cri.it/evidenza.htm> è apparsa la notizia che il consiglio direttivo della Croce rossa italiana, nella seduta del 31 luglio 2001, ha

approvato una propria mozione tesa a respingere « con sdegno questa provocazione tendente a minare l'immagine dell'associazione ed il lavoro dell'intero organo di governo » rappresentata dall'attività di sindacato ispettivo posta in essere da numerosi parlamentari con interrogazioni palesemente orchestrate e peraltro non nuove, « i cui contenuti non rispondono al vero né nello specifico, né in generale », « con affermazioni capziosamente estrapolate »;

le perplessità sulla gestione dell'ente, invece, sarebbero avvalorate anche dal recente *iter* conclusivo di 5 concorsi pubblici riservati, banditi dal comitato centrale della Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70, IV serie speciale, dell'8 settembre 2000, che ha visto l'esclusione di numerosi precari, così come rilevato sia dagli organi di informazione (*Il Giornale* del 5 agosto 2001), che dalla documentata e puntuale interrogazione n. 3-00130;

pare che la Croce rossa italiana, ignorando le indicazioni rese dal dipartimento della funzione pubblica nel dicembre 1999 sui requisiti dei candidati ai concorsi suddetti, riferiti inequivocabilmente al 1996, abbia spostato nel tempo detti requisiti, così consentendo la partecipazione di persone che non avevano titolo a partecipare a danno di lavoratori che erano precari da quindici anni;

risulta all'interrogante che nonostante le precedenti deroghe governative concesse il consiglio direttivo della Croce rossa italiana non avrebbe inserito nei ruoli i propri precari che mensilmente utilizza (nonostante siano risultati disponibili numerosi posti non coperti dai citati concorsi) e che anzi ora vorrebbe allontanare, come ad esempio il caso dei 225 militari richiamati da almeno quattro anni senza soluzione di continuità, che a decorrere dal 1° ottobre 2001 non sapranno se saranno interessati a rinnovo o meno —:

se risponda al vero che la giunta esecutiva della Croce rossa italiana, in data 12 giugno 2001, non abbia inviato agli organi preposti, così come invece previsto per tutti gli enti, le graduatorie dei concorsi approvate con le determinazioni del direttore generale della Croce rossa italiana n. 81, 82, 85, 86 e 87 del luglio 2001;

se risponda al vero che, mentre venivano esclusi precari in servizio da molti anni ed aventi i requisiti anche per il concorso precedente, sarebbe stato assunto altro personale non precario non in possesso degli stessi titoli;

se non ritengano grave l'atto assunto dal consiglio direttivo della Croce rossa italiana nella seduta del 31 luglio 2001 tendente a sminuire la funzione degli onorevoli parlamentari della Repubblica e, conseguentemente, quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione a quant'altro prospettato per poter ripristinare la fiducia nei confronti di una istituzione benemerita come quella della Croce rossa italiana e per la giusta tutela di tutti i precari — civili e militari — che sono rimasti esclusi dalle procedure concorsuali e che l'ente vorrebbe allontanare.
(3-00302)

(10 ottobre 2001)

(Sezione 3 – Iniziative a sostegno della ricerca e della prevenzione del diabete)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la giornata mondiale del diabete è stata organizzata per riaccendere l'attenzione sulla patologia, sulla prevenzione e sulla necessità di destinare maggiori fondi alla ricerca;

nel nostro Paese i malati di diabete sono tre milioni, ma è previsto che nel 2025 saranno il doppio;

il dottor Marco Comaschi, presidente dell'Associazione medici diabetologi, continua a lanciare un forte allarme, rilevando un rischio particolare e significativo nella fascia adolescenziale, derivante dall'impatto con i *fast food*, con le merendine sature di grassi, con gli *snack* e con le bibite;

il 4,7 per cento degli italiani ha il diabete, ma è bene ricordare che nel 1985 solo il 2,5 per cento degli italiani era colpito dalla malattia;

i costi per il sistema sanitario nazionale — per la cura del diabete — superano i diecimila miliardi di vecchie lire l'anno —:

se, in ragione del pericoloso aumento della percentuale di cittadini colpiti da diabete, non ritenga il Governo di dover implementare le risorse destinate alla ricerca ed alla prevenzione;

se il Governo abbia registrato il forte aumento della percentuale di giovani fra i malati di diabete;

se, in caso affermativo, non si ritenga che un'efficace prevenzione debba necessariamente passare attraverso una continua e metodica sinergia con la didattica delle scuole di ogni ordine e grado;

se non si ritenga di dover considerare « investimento » ogni risorsa finanziaria destinata allo studio del diabete, proprio in rapporto alle ingenti spese che il servizio sanitario nazionale destina alla cura di tale malattia.
(3-00415)

(14 novembre 2001)

(Sezione 4 – Normativa concernente il controllo dei prezzi dei farmaci)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli organismi europei, attraverso l'Emea, hanno saggiamente e doverosa-

mente centralizzato la verifica scientifica delle specialità farmaceutiche;

è rimasto incomprensibilmente fuori da tale centralizzazione il prezzo dei farmaci;

è previsto in Italia un intervento pubblico, sia pure cervellotico e di difficile controllo, per la definizione dei prezzi dei farmaci;

il Governo deve necessariamente fare i conti con la delibera del Cipe n. 10/98 del 26 febbraio 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, con la quale il Governo Prodi di centrosinistra consentiva un rincaro complessivo del 30 per cento nell'arco temporale 1998-2003, attraverso sei aumenti annuali del 5 per cento;

a prescindere dalla necessità di bloccare quest'operazione di vera e propria regalia a vantaggio delle industrie farmaceutiche, occorre rimediare e ridisegnare i meccanismi di controllo e di verifica dei prezzi dei farmaci, atteso che, secondo recenti raffronti, il nostro Paese è in testa alla classifica dei prezzi nel continente europeo —:

se non ritenga di rivedere radicalmente i meccanismi normativi di controllo sui prezzi dei farmaci e se non ritenga di bloccare quella che, ad avviso dell'interrogante, si palesa come una generosa regalia del Governo Prodi alle industrie farmaceutiche. (3-01295)

(3 settembre 2002)

(Sezione 5 — Ipotesi avanzata da un ricercatore dell'università di Padova sull'origine della BSE)

E) Interrogazione:

RAVA, RUZZANTE, ROSSIELLO, SANDI, BORRELLI, FRANCI e OLIVERIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'origine della *Bse* (encefalia spungiforme bovina) non è ancora del tutto

accertata e sono in corso studi e ricerche che avanzano anche ipotesi completamente nuove rispetto a quelle tradizionali. In particolare si segnala l'ipotesi prospettata da un ricercatore dell'università di Padova che attribuisce l'origine della malattia alla carenza di ioni rame nei processi fisiologici dei bovini —:

se sia a conoscenza di tale ipotesi e se non ritenga di doverla comprendere tra le possibili piste di ricerca. (3-01016)

(30 maggio 2002)

(Sezione 6 — Procedura di liquidazione della cooperativa edilizia Gardenia)

F) Interrogazione:

PISTONE. — *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i soci della Gardenia soc. coop. a r.l. di Canzo (Como), attualmente occupanti gli immobili della fallita cooperativa edilizia in oggetto, sono da tempo in attesa di conoscere le decisioni del commissario liquidatore circa la possibilità di acquisire la propria abitazione già pagata, per una parte cospicua, da diversi anni;

a seguito della denuncia di un gruppo di soci, depositata presso la procura della Repubblica di Como, si sono concluse le indagini con la relativa richiesta di rinvio a giudizio;

durante il corso delle indagini il pubblico ministero ha richiesto ed ottenuto l'arresto in carcere o presso il proprio domicilio dei principali attori ed organizzatori della truffa;

il magistrato ha richiesto il rinvio a giudizio degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale e dinanzi al giudice delle udienze preliminari un certo

numero di imputati ha ottenuto la possibilità di patteggiare la pena, mentre altri subiranno il processo;

dagli atti sono emersi fatti imputabili alle persone coinvolte, che, con il loro comportamento diretto o indiretto, hanno contribuito a far sì che dalle casse della cooperativa, in modi diversi, venissero sottratti svariati miliardi di vecchie lire;

gli importi più cospicui si riferiscono ad operazioni inesistenti con le quali sono state trasferite somme, non dovute, a favore di altre cooperative, ad amministratori, a componenti il collegio sindacale, a fornitori e a società appositamente costituite dalle stesse persone inquisite;

il ministero del lavoro, dopo avere richiesto la segnalazione di un nominativo all'Associazione generale delle cooperative italiane, ha nominato un commissario liquidatore;

quando, nel 1998, è emersa la sostanza della truffa — e ci si è resi conto degli importi che bisognava ancora versare — circa la metà dei soci (l'intervento di

Canzo si compone di 36 unità abitative) ha accolto la proposta dell'organizzazione della cooperativa, per cui, versando decine di milioni di vecchie lire in più, ha scelto di rogitare, mentre i restanti soci hanno pensato e scelto di non consegnare altro denaro a chi li aveva già imbrogliati;

risulta all'interrogante che a tutt'oggi i soci delle cooperative si trovino in una situazione paradossale sulla quale non vi è alcuna certezza circa il corretto ed equo esito della procedura concorsuale in oggetto —:

se non ritengano urgente intervenire al fine di sbloccare definitivamente tale drammatica situazione, che, per il tempo attraverso il quale si è sviluppata e così come è stata vissuta, con una continua altalena di speranze ed illusioni, ha creato in ognuno dei soci della cooperativa, che ancora non abitano in via definitiva nelle unità abitative in oggetto, forti tensioni, tra l'altro espresse, in diverse occasioni, ad autorità e personalità politiche locali. (3-00936)

(8 maggio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-B)

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2122-bis-C, recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », all'articolo 41 prevede una delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in fondazioni;

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione inserisce la « tutela della salute » nelle materie di competenza legislativa concorrente, con determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e competenza legislativa e regolamentare regionale;

l'attività di assistenza sanitaria degli IRCCS, che presentava originariamente carattere strumentale a quella di studio e di ricerca nel settore, è divenuta oggi preminente, pur con obiettivi e compiti specialistici che continuano a contraddistinguere peculiarmente le funzioni;

non possono essere ritenute principi di carattere fondamentale le norme di cui all'articolo 41 che vanno a disporre sulle modalità organizzative degli istituti e su tutti gli aspetti connessi alla loro trasformazione in fondazioni, quelle che dispongono sugli organi degli istituti e sull'attività di assistenza sanitaria degli isti-

tuti stessi: ciò contrasta con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

l'articolo 42, introdotto dal Senato, inoltre, non specifica la natura – normativa o amministrativa – del decreto emanato dal Ministro della salute e ciò si pone in netto contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che include la tutela della salute e la ricerca scientifica tra le materie oggetto di legislazione concorrente, stabilendo espressamente che in tali casi spetti alle regioni la potestà legislativa e regolamentare;

essendo quindi la sede regionale l'unica competente a disciplinare anche gli aspetti organizzativi preposti ad assicurare i principi fondamentali (solo questi ultimi sono riservati alla legislazione statale), la disposizione è censurabile in quanto non è, in tal caso, sufficiente il mero richiamo alla dizione « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2122-bis-C.

n. 1. Bressa, Leoni, Boato, Bindi, Zanella.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 2)**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Sopprimere il comma 3.

3. 9. (ex 3. 17.) Marone, Ruzzante, Boato, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4. 01. DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 4. 01. del Governo, sopprimere il comma 2.

0. 4. 01. 1. Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

22. 1. (ex 23. 1.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove e sostiene il ricorso generalizzato a sistemi ed a procedure informatiche nello svolgimento delle funzioni notarili, compatibilmente con la necessità di garantirne la certezza, la sicurezza e la correttezza. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per l'introduzione e lo sviluppo di strumenti informatici nell'amministrazione degli archivi notarili e delle autorità di vigilanza, in connessione con l'esercizio della professione di notaio e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni per la circolazione di dati e di notizie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la semplificazione mediante riordino, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenute utili anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale ed in quella di settore, in materia di:

a) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni, con particolare riguardo alla semplificazione delle formalità nei casi di intervento di stranieri o di soggetti non autosufficienti, con revisione delle cause di nullità per vizi di forma e loro sostituzione, a seconda del livello di gravità, con sanzioni a carico del notaio;

b) iscrizione al ruolo, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con la previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale, mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie ed opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai; trasferimenti; assistenza alla sede, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

c) tenuta e redazione di registri, repertori ed indici; custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

2) adeguare il funzionamento del consiglio nazionale del notariato, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

3) coordinare e riordinare le sanzioni disciplinari, in particolare eliminando quelle relative a violazioni di carattere meramente formale ed aggiornandone la misura all'attuale valore della moneta;

4) prevedere che il controllo sugli atti notarili, compresi quelli previsti dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione

di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbia per oggetto soltanto la loro regolarità formale.

7-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma *7-bis* sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente comma, ulteriori disposizioni correttive e integrative e di completamento dei decreti stessi, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. I decreti previsti dal presente comma stabiliscono i termini per l'emanazione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Dall'attuazione dei decreti previsti dal presente comma non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

26. 10. (ex 27. 15.) Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Possono essere con la seguente: Sono.

37. 3. (ex 38. 1.) Mascia.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

37. 2. (ex 38. 3.) Leoni, Lucidi, Boato, Bressa.

Al comma 4, sostituire le parole da: non si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è abrogato.

38. 4. (ex 39. 5.) Marone, Lucidi, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituzione di un ufficio, inserito organicamente in ciascuna direzione interregionale della Polizia di Stato esclusivamente deputato all'istruttoria ed all'eventuale rinvio a giudizio dinanzi al collegio provinciale di disciplina dell'incolpato, prevedendo altresì la possibilità di applicazione della sanzione disciplinare su accordo delle parti, impugnabile per la sola violazione di legge, dinanzi al Consiglio di Stato.

39. 6. (ex 40. 5.) Mascia.

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

Sopprimerlo.

43. 1. (ex 44. 1.) Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 4, sostituire le parole: 3693 euro con le seguenti: 100.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite;

sopprimere il comma 5.

51. 1. (ex 52. 1.) Valpiana, Mascia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A tutte le regioni è assegnato un contributo straordinario di euro 10.000.000 per l'anno 2002 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite.

52. 1. (ex 53. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.9 Marone, 22.1 Colasio, 37.2 Leoni, 37.3 Mascia, 38.4 Marone, 39.6 Mascia, 51.1 Valpiana, 52.1 Valpiana e sul subemendamento 0.4.01.1 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Alto Commissario », alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 5)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

*(Commissione per le adozioni
internazionali).*

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo

3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *Forum* delle associazioni familiari »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideeterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 « Fondo per le politiche sociali » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 « Presidenza del Consiglio dei ministri » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 6)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Suppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.

2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente:

« 3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte ».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Suppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).

Sopprimere il comma 2.

3. 1. (ex 3. 8.) Bressa, Amici, Boato.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, da quattro rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza Stato-regioni,

nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni dello Stato coinvolte.

3. 10. (ex 3. 93) Mascia.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: non più di.

3. 2. (ex 3. 1. e 3. 10.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: in maggioranza.

3. 3. (ex 3. 2. e 3. 11.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: ovvero dei loro organismi rappresentativi aggiungere le seguenti: a base regionale.

3. 4. (ex 3. 3. e 3. 12.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: nonché tra rappresentanti aggiungere le seguenti: delle organizzazioni.

3. 5. (ex 3. 4. e 3. 13.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati membri della Consulta rappresentanti di enti ed organizzazioni che facciano parte di organismi rappresentativi già presenti con loro rappresentanti nella Consulta stessa.

3. 6. (ex 3. 5. e 3. 14.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari e delle regioni non possono essere complessivamente inferiori al 60 per cento del numero dei componenti della Consulta.

3. 7. (ex 3. 6. e 3. 15.) Boato, Amici, Bressa, Ruzzante.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti delle regioni non possono essere complessivamente inferiori al 40 per cento del numero dei componenti della Consulta.

3. 8. (ex 3. 16 e 3. 7.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

Sopprimere il comma 3.

3. 9. (ex 3. 17.) Marone, Ruzzante, Boato, Bressa.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.